



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 30-03-2017

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CECI MIRKO	P	OTTAVIANI LUCIA	P
BANI BRUNO	P	GIRELLI MARTA	P
DOMINICI ANNA	A	PAUSELLI ENRICO	A
GIOMBETTI GIORGIA	P	FIORUCCI FABIOLA	P
TASSI RICCARDO	P	PAUSELLI DONATELLO	A
MILLI LARA	P		

ne risultano presenti n. 8 oltre al Sindaco e assenti n. 3.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

BRUNELLI ALESSIO	P
-------------------------	----------

Assume la presidenza il Signor BANI BRUNO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Signor MASSI GIULIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
FtoTassi Dorando

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
FtoTassi Dorando

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, nonché dalla Legge 208/2015;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, nell'articolo 1, commi 707-728, della L.147/2013 e nei commi 10, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 24 e 53 dell'articolo 1 della Legge 208/2015

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L.147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei

soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- contestualmente abrogato la facoltà concessa ai comuni di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado, già introdotta dalla Legge 147/2013;
- modificato i criteri per l'individuazione dei comuni in cui opera l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h, del D. Lgs 504/1992, sancendo che l'esenzione opera in tutti i comuni definiti come montani o di collina in base all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, nonché l'esenzione di tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e di quelli ubicati nel territorio delle isole minori e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3;
- l'esclusione dall'IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari anche non residenti nelle stesse;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, il quale ha stabilito che: "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

VISTO l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, il quale ha prorogato al 31 dicembre 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IUC), approvato con deliberazione C.C. n 35/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 a tutti i comuni;
- il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte

dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, il quale ha stabilito che è equiparata dall'anno 2015 all'abitazione principale *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 8/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'art. 1, terzo comma, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali viene fissato al 31 marzo 2017;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Pietralunga in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina, in base ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

TENUTO CONTO inoltre che in virtù dell'art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 così come modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016 nell'anno 2017 non sono efficaci eventuali incrementi delle aliquote o delle tariffe dei tributi comunali;

RITENUTO per quanto sopra, e tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire:

a. la conferma delle aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge, già vigenti nell'anno 2016;

b. la conferma dell'applicazione della detrazione, già prevista nel 2015, per l'abitazione principale nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con l'esito della votazione che segue:

Presenti n. 8 votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 7 e 1 contrari espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Ai fini dell'applicazione della Imposta Comunale Unica nell'anno 2017 :

1) DI CONFERMARE per l'anno 2017 le aliquote dell'Imposta municipale propria fissate dalla legge, già vigenti nell'anno 2016:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,9
2	Abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)	Esente
3	Abitazione principale delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7),	2,7
4	Unità immobiliare non locata posseduta in Italia da cittadini iscritti all'A.I.R.E. e Pensionati nei paesi di residenza escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)	Esente
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente ai sensi dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011	Esente
6	Terreni agricoli. Esente ai sensi dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011	Esente
7	Immobili classificati nella categoria catastale D (esclusi i D.10) pagano solo la quota erariale a favore dello Stato nella misura dello 0,76 %	Non dovuta

2) **DI CONFERMARE** l'applicazione della detrazione, già prevista nel 2016, per l'abitazione principale nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziali per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e degli iscritti all'A.I.R.E. rientanti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7	200,00

- La detrazione di cui sopra deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.;

3) **TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributarî per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 8 votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 7 e 1 contrari espressi per alzata di mano;

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to BANI BRUNO

Il Segretario Comunale
f.to MASSI GIULIO

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pietralunga, lì 27-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017 in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000);
- il 30-03-2017 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 , D.Lgs. 267/2000;

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27-04-2017 al 12-05-2017 senza reclami (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 27-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO